

Fratelli Pardini SpA
contro
Ministero del commercio con l'estero
e Banca Toscana (filiale di Lucca)

(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal pretore di Lucca)

« Annullamento della fissazione in anticipo
di importi compensativi monetari »

Relazione d'udienza	2043
Conclusioni dell'avvocato generale Marco Darmon presentate il 18 novembre 1987	2056
Sentenza della Corte (quinta sezione) 21 aprile 1988	2070

Massime della sentenza

- 1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Necessità di una pronunzia pregiudiziale a proposito di una causa pendente dinanzi al giudice proponente — Giudice che abbia provveduto in un procedimento sommario — Facoltà di rinvio — Presupposti — Non esaurimento della competenza del giudice*
(Trattato CEE, art. 177)
- 2. Agricoltura — Importi compensativi monetari — Prefissazione — Adeguamento in seguito alla modifica dei tassi rappresentativi — Applicazione alle domande di prefissazione presentate prima dell'entrata in vigore dei tassi modificati — Ammissibilità — Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto — Trasgressione — Insussistenza*
(Regolamenti della Commissione n. 1160/82, art. 7, n. 1, e n. 1245/83, art. 4, e allegato IV bis)

3. *Agricoltura — Provvedimenti monetari — Modifica dei tassi rappresentativi — Effetti per le prefissazioni — Annullamento a domanda degli operatori economici — Presupposti — Determinazione esauriente da parte del Consiglio — Regolamento d'esecuzione della Commissione che ponga un'ulteriore condizione — Illegittimità*
 (Regolamenti del Consiglio n. 1134/68, art. 4, n. 1, 2° comma, e n. 1223/83, art. 4, n. 2, regolamento della Commissione n. 1244/83)

1. A norma dell'art. 177 del trattato, i giudici nazionali possono rinviare alla Corte in via pregiudiziale solo se è pendente dinanzi ad essi una lite nell'ambito della quale essi devono emettere una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. Ne consegue che la Corte non è competente a conoscere del rinvio pregiudiziale qualora, al momento in cui esso viene effettuato, il giudizio dinanzi al giudice a quo sia già concluso.

Qualora si tratti di un rinvio disposto, nel contesto di un procedimento sommario, da un giudice il quale, con lo stesso atto, adotta il provvedimento richiestogli, si deve ritenere che il rinvio stesso possiede i requisiti sopra ricordati nel caso in cui il procedimento sommario sia ancora pendente dinanzi allo stesso giudice, il quale potrà tener conto della sentenza pregiudiziale ai fini di un ulteriore provvedimento di conferma, di modifica o di revoca.

2. Né il principio della tutela del legittimo affidamento, né quello della certezza del diritto ostano agli adeguamenti degli importi compensativi monetari prefissati, qualora gli operatori interessati debbano logicamente aspettarsi, nel momento in cui presentano la domanda di prefissazione, una prossima modifica dei tassi rappresentativi nonché il conseguente adeguamento degli importi compensativi monetari ed abbiano ampia possibilità di

informarsi dei risultati delle discussioni in corso in seno al Consiglio. Di conseguenza, col regolamento 20 maggio 1983, n. 1245, la Commissione ha validamente stabilito che gli adeguamenti degli importi compensativi monetari prefissati, contemplati dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1160/82 in caso di modifica dei tassi rappresentativi, per quanto riguarda la modifica decisa dal Consiglio nella riunione del 16 e 17 maggio, dovevano essere effettuati per tutte le prefissazioni per le quali la domanda era stata presentata dopo il 16 maggio 1983, purché la relativa operazione fosse stata effettuata dopo il 22 maggio 1983, cioè a partire dal momento in cui entravano in vigore i nuovi tassi.

3. Il combinato disposto dell'art. 4, n. 1, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 1134/68, e dell'art. 4, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1223/83 dev'essere interpretato nel senso che l'annullamento delle prefissazioni può essere ottenuto se ricorrono i presupposti stabiliti da tali disposizioni. Il regolamento della Commissione n. 1244/83 è quindi invalido nella parte in cui pone una condizione ulteriore, limitando il diritto all'annullamento alle prefissazioni effettuate prima del momento in cui la modifica dei tassi rappresentativi, entrata in vigore il 23 maggio 1983, e le sue conseguenze in fatto di prelievi, restituzioni e importi compensativi monetari erano prevedibili per gli operatori economici, cioè prima del 17 maggio.